



ORDINANZA SINDACALE N. 68 del 24 novembre 2020

Oggetto: Ulteriori disposizioni precauzionali per fronteggiare l'eventuale rischio di diffusione della malattia infettiva COVID-19 – La sospensione delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (0-6 anni), asili nido, nonché della prima classe della scuola primaria di tutte le scuole, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale fino al 28 novembre 2020.

IL SINDACO

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125;

VISTI i successivi DPCM dell'1, 4, 8, 11, 25 marzo 2020 e 10 e 26 aprile 2020 contenenti "ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabile sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 17 maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n.193 del 3 agosto 2020;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 n.17 del 24 luglio 2020;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania emanate in materia di contenimento epidemiologico del COVID-19;

RILEVATO che la proroga dello stato di emergenza impone ancora una volta la piena attuazione delle misure e prescrizioni volte al contenimento della diffusione del virus;

VISTO il DPCM del 7 agosto 2020 in cui vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il DPCM del 7 settembre 2020 che proroga al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel Dpcm 7 agosto 2020;

VISTO il DPCM del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19 ed il successivo DPCM del 18 ottobre 2020 volto a integrare il precedente decreto del 13 ottobre, con ulteriori misure di natura restrittiva, al fine di contenere quanto più possibile il contagio, in presenza di una recrudescenza del virus;

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020, con il quale, in sostituzione delle disposizioni di cui al DPCM 13 ottobre 2020 e ss.mm.ii., con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020 è stato disposto, tra l'altro: *–all'art.1, comma 9, lett. b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree*

gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8°

VISTA l'Ordinanza regionale n. 85 del 26 ottobre 2020, pubblicata sul BURC n.213 di pari data, con la quale sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, anche relative agli ambiti interessati dalle nuove disposizioni, sopra citate, di cui al DPCM 24 ottobre 2020 e in senso più restrittivo rispetto alle stesse;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia a far data dal 6 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020, contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in cui si individuano tre aree: gialla, arancione e rossa - corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese e per le quali sono previste misure specifiche;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, adottata in attuazione del menzionato DPCM 3 novembre 2020, che suddivide le Regioni nelle tre aree di criticità. Nello specifico sono ricomprese: nell'Area gialla Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto; nell'Area arancione: Puglia, Sicilia; nell'Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 che sposta la Campania dalla c.d. zona gialla alla c.d. zona rossa;

ATTESO che nonostante le misure di prevenzione messe in campo, l'esame dei dati epidemiologici evidenzia che persiste ancora una diffusione del Covid-19 nel nostro Paese, ed in particolare in Campania e nella Città di San Giorgio a Cremano.

CONSIDERATO che, in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, si evidenzia un numero elevato dei contagi a livello regionale con una percentuale media dei tamponi con esito positivo in linea con quella registrata nella città di San Giorgio a Cremano:

CONSIDERATO che nelle rilevazioni relative ai flussi comunicati dalla regione al sindaco sulla piattaforma www.comunicazioni.covid19.it nei giorni dal 9/11/2020 al 22/11/2020 si è rilevato un numero di tamponi effettuati pari a 3.123 con un esito di nuovi contagiati pari a 481 con una percentuale di positivi sul numero di tamponi pari al 15,4%

CONSIDERATO che l'U.O.P.C. Asl Napoli 3 Sud con propria nota ha comunicato che le persone positive al covid19 residenti e o domiciliate nella città di San Giorgio a Cremano risultano essere al 22/11/2020 numero 867

CONSIDERATO che il C.O.C. convocato in seduta permanente preso atto dei dati epidemiologici si esprime per continuare la sospensione delle attività didattiche in presenza fino a sabato 28/11/2020 compreso, al fine di monitorare l'andamento epidemiologico dei prossimi giorni per poi aggiornarsi per le successive valutazioni.

PRESO ATTO che, nonostante tutte le attività poste in essere dagli enti pubblici competenti in materia di presidi volti a scongiurare situazioni di assembramento, si registra una negativa evoluzione epidemiologica in atto sull'intero territorio regionale ed, in particolare, nel territoriale comunale;

RITENUTO necessario attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificatamente riferite agli eventi sul suolo pubblico;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n.90 del 15 novembre 2020, con la quale si dispone la ripresa, in presenza, dal giorno 24 novembre 2020, dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché della prima classe della scuola primaria;

TENUTO CONTO dell'alta densità di popolazione della città di San Giorgio a Cremano (44.357 abitanti) in soli 4,11 kmq, del numero dei plessi scolastici degli istituti comprensivi pari a 16, oltre le strutture private, del numero di cittadini positivi al contagio che al 22/11/2020 è pari a 867 persone per una percentuale sulla popolazione residente pari al 1,95%

RITENUTO pertanto che nella città di San Giorgio a Cremano si accerta una situazione epidemiologica di

peculiare criticità tale da dover disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza, anche alla luce del rischio potenziale derivante dalla presenza di una larga percentuale di positivi asintomatici e di relativi contatti diretti tra i genitori che accompagnano e prelevano i propri figli, docenti e personale scolastico;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n.92 del 23 novembre 2020, che recita: *Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:*

1.1. con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;

RILEVATO che l'attuale situazione sconsiglia la ripresa delle attività assentite, a partire dal 25 novembre, dall'ordinanza n. 92 del Presidente della Giunta della Regione Campania;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)."*

- l'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 a norma del quale: *"In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti..."*.

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. "Codice della Protezione Civile";

VALUTATO che le situazioni di fatto e di diritto sopra esposte integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme sopra richiamate;

RITENUTO pertanto, essenziale evitare in radice situazioni e circostanze a rischio aggregazione in luoghi pubblici e quindi, necessario, quale misura cautelare atta ad evitare potenziali e pericolose situazioni di sovraffollamento.

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (0-6 anni), asili nido, nonché della prima classe della scuola primaria di tutte le scuole, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto, dando efficacia al presente provvedimento dal 25 novembre al 28 novembre 2020.

Ai dirigenti scolastici di garantire la didattica a distanza dal 25 novembre al 28 novembre 2020.

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - ✓ a S.E. il Prefetto di Napoli;
 - ✓ al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
 - ✓ ai Dirigenti Scolastici del territorio
 - ✓ alle Forze dell'Ordine;
 - ✓ Ai Dirigenti comunali;

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.. Inoltre, la gravità del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere perseguita ai sensi dell'art. 438 del codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia infettiva e caratterizzata da un'elevata incontrollata capacità di diffusione. Verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000;

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Casa Comunale, li 24/11/2020

**Il Sindaco
Giorgio Zinno
F.to digitalmente**